



**ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA
E DI PATRONATO PER L'ARTIGIANATO**

Confartigianato
persone



Direzione Generale

Roma, 31 maggio 2021

TUTTI GLI UFFICI INAPA

LORO SEDI

Circolare n. 20

Prot. 265/AV

Oggetto:

**Emersione Lavoro irregolare – Istruzioni per il versamento del contributo
forfettario – Circolare Inps n. 79 del 2021**

Si fa seguito ai precedenti messaggi e circolari emanati in materia di regolarizzazione di cui all'art. 103 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cfr., da ultimo, messaggio INAPA del 17.5.2021), per diramare ulteriori precisazioni a seguito della pubblicazione della **Circolare Inps n. 79 del 28 maggio 2021**, intitolata: *“Contributo forfettario di cui all'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Adempimenti informativi e contributivi per i periodi per i quali non è dovuto il contributo forfettario e contribuzione dovuta nel caso di inammissibilità della domanda o di rigetto dell'istanza. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”*.

In particolare si precisa che l'Inps, nel richiamare la Circolare n. 68 del 2020 (cfr. Circolare INAPA n. 31 del 1 giugno 2020), introduce importanti indicazioni al fine di regolamentare il versamento della contribuzione inerente il periodo antecedente la domanda di regolarizzazione, ossia quello intercorrente tra la data dichiarata di inizio attività e la data della domanda stessa che,

come è noto (cfr. precedenti indicazioni operative¹) è oggetto di apposita contribuzione forfettaria per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo (**euro 300,00**, per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; **euro 156,00**, per i settori dell'assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza; **euro 156,00**, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare); con messaggio INAPA del 29.9.2020 è stata poi illustrata la Risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato i rispettivi codici tributo.

Ciò premesso, preme evidenziare che la citata circolare Inps n. 79 fa una importante precisazione.

1. Cittadini extracomunitari

Per quanto riguarda, infatti, **le istanze presentate per rapporti di lavoro instaurati con cittadini extracomunitari**, l'Inps precisa che qualora l'istanza stessa abbia avuto ad oggetto l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, in base a quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il versamento "può essere effettuato anche dopo la presentazione della domanda [di emersione], ma prima della convocazione delle parti presso lo Sportello unico per l'immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno", disposizione confermata nella circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 settembre 2020, avente ad oggetto "*Decreto 7 luglio 2020. Determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare*".

Come già precisato in precedenti occasioni, il versamento del contributo in parola è dovuto per ciascun mese o frazione di mese²; il datore di lavoro assolve agli obblighi di versamento della contribuzione riferiti al periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data della domanda di emersione, mentre i lavoratori sono esclusi dal pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico e il datore di lavoro non può applicare la rivalsa per la quota contributiva normalmente posta a carico del lavoratore; per i periodi di lavoro successivi, ossia per i periodi di paga decorrenti dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza, il datore di lavoro è tenuto, invece, al versamento della contribuzione ordinariamente dovuta.

2. Cittadini italiani o dell'Unione europea

Per le domande di emersione presentate all'INPS per rapporti di lavoro instaurati con cittadini italiani o dell'Unione europea, il datore di lavoro ha dovuto dichiarare di impegnarsi a pagare il contributo entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale in commento, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2020.

¹ Per indicazioni specifiche si rimanda al messaggio INAPA del 10.9.2020, al quale è allegato il Decreto 7 luglio 2020 del Ministero del Lavoro, intitolato: *DL Rilancio - Emersione ex art 103 – Circolare Ministero dell'Interno su conversione in Legge n. 77 del 2020 del Decreto n. 34 del 2020*", con gli importi del contributo in parole e le prime specifiche

² La Circolare n. 79 riporta il seguente esempio: "*A titolo esemplificativo, se il datore di lavoro ha dichiarato che il rapporto di lavoro irregolare è iniziato il giorno 27 marzo 2020 e l'istanza di emersione è stata inoltrata il giorno 2 agosto 2020, il contributo forfettario sarà dovuto per il periodo dal 27 marzo 2020 al 2 agosto 2020 e sarà pari a 1.800,00 euro per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse o a 936,00 euro nei settori dell'assistenza alla persona e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Dal giorno 3 agosto 2020, invece, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione effettivamente dovuta.*"

A questo proposito la Circolare Inps in parola, considerato che le istruzioni per il versamento sono state fornite con la citata Risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020, ritiene che i datori di lavoro che abbiano *“inoltrato istanza di emersione di rapporti di lavoro - già instaurati prima del 19 maggio 2020 - con cittadini italiani o comunitari, possano effettuare il versamento del contributo forfettario di cui all’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare”*.

Gli obblighi contributivi del datore di lavoro di queste categorie di cittadini - riferiti al periodo di lavoro compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e il 18 maggio 2020, giorno antecedente l’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, sono assolti con il versamento dell’importo, nei termini sopra indicati al paragrafo 1.1, del contributo forfettario previsto dall’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020, per cui, nel periodo ricordato, i lavoratori sono esclusi dal pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico e il datore di lavoro non può applicare la rivalsa per la quota contributiva che normalmente è a carico del lavoratore, in quanto il contributo forfettario in argomento copre interamente anche tale quota di contributi; per i periodi di lavoro decorrenti dal 19 maggio 2020, il datore di lavoro è tenuto, invece, al versamento della contribuzione ordinariamente dovuta³.

Ulteriori precisazioni.

L’Inps rammenta ulteriori puntualizzazioni, alcune già evidenziate in altre occasioni, tra cui che non possono essere accolte le domande di emersione inoltrate da datori di lavoro che svolgono attività con un codice Ateco diverso da quelli contenuti nella tabella di cui all’allegato 1 del già richiamato decreto 27 maggio 2020.

Il mancato versamento del contributo forfettario di 500,00 euro e del contributo previsto dal decreto 7 luglio 2020 comportano l’inammissibilità dell’istanza e/o il mancato accoglimento.

Altre ipotesi di rigetto o inammissibilità della domanda sono previste ai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020; con la circolare n. 68/2020 si è precisato che, nel caso di istanze volte alla regolarizzazione di rapporti di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari, “il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del D.L. n. 34/2020) e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza”. Pertanto, anche le istanze prive dei suddetti requisiti non possono essere accolte, così come non possono essere oggetto di dichiarazione di emersione i lavoratori già individuati come “lavoratori in nero” a seguito di accertamenti ispettivi o per i quali si sia già proceduto alla notifica di addebiti in data precedente al 1° giugno 2020, data a decorrere dalla quale il datore di lavoro poteva presentare l’istanza di emersione.


³ La Circolare n. 79 riporta il seguente esempio: “A titolo esemplificativo, se il datore di lavoro ha dichiarato che il rapporto di lavoro irregolare è iniziato il giorno 27 marzo 2020 e l’istanza di emersione è stata inoltrata il giorno 2 agosto 2020, il contributo forfettario sarà dovuto per il periodo dal 27 marzo 2020 al 18 maggio 2020 e sarà pari a 900,00 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse o a 468,00 euro nei settori dell’assistenza alla persona e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Dal giorno 19 maggio 2020, invece, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione effettivamente dovuta.”

L'Inps precisa infine che l'art. 1, comma 5, del decreto 7 luglio 2020 dispone altresì che *“in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario”*.

Cordiali saluti

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Antonella Vario)



Allegati

- Circolare Inps n. 79 del 28 maggio 2021 e relativo allegato